



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE DELLE AUTONOMIE**

**INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE  
MANDATO STABILITO DALL'ART. 4, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 149/2011 IN CASO DI  
INDIZIONE DI ELEZIONI ANTICIPATE**

**DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2023/QMIG**



**CORTE DEI CONTI**





## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 15/SEZAUT/2023/QMIG

Adunanza del 9 ottobre 2023

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione Fabio VIOLA, Antonio CONTU, Roberto BENEDETTI, Salvatore PILATO, Lucilla VALENTE, Stefano SIRAGUSA, Antonello COLOSIMO, Maria Annunziata RUCIRETA, Rossella SCERBO, Claudio CHIARENZA, Maria Elisabetta LOCCI, Vincenzo PALOMBA, Marcovalerio POZZATO, Enrico TORRI, Massimo GAGLIARDI, Maria Teresa POLVERINO, Emanuela PESEL, Irene THOMASETH, Giuseppe TAGLIAMONTE;

Consiglieri Paolo PELUFFO, Stefania FUSARO, Elena TOMASSINI, Antongiulio MARTINA, Marcello DEGNI, Stefano GLINIANSKI, Francesco BELSANTI, Tiziano TESSARO, Maria Rita MICCI, Luigi DI MARCO, Amedeo BIANCHI, Tullio FERRARI, Sara BORDET;

Primi Referendari Alessandra CUCUZZA;

Referendari Francesco LIGUORI.

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000; Vista la deliberazione n. 67/2023/QMIG del 24 maggio 2023 con la quale, nell'ambito dell'esame delle relazioni di fine mandato dei Sindaci dei comuni di Corciano, Trevi e Passignano chiamati alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale del 14 e 15 maggio 2023 (depositata in data 19 agosto), la Sezione regionale di controllo per l'Umbria ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del citato articolo 6 del decreto-legge n. 174/2012, una questione di massima concernente la precisa individuazione del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, da parte del sindaco uscente, nel caso di indizione anticipata di nuove elezioni;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 15 del 5 settembre 2023, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 174/2012, è stata deferita alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 760 del 28 settembre 2023 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Coordinamento della Sezione delle autonomie n. 761 del 28 settembre 2023 con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Udito il Relatore, Primo Referendario Alessandra Cucuzza;

## PREMESSO

La questione è stata deferita dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria sulla base dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 (conv. con legge 7 dicembre 2012 n. 213) a norma del quale *«al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano»*.

In particolare, la Sezione remittente ha rilevato la presenza di orientamenti interpretativi contrastanti in tema di individuazione del *dies a quo* di decorrenza, a ritroso, del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 per la sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del sindaco o del presidente della provincia.

Di conseguenza è stato posto alla Sezione delle autonomie il seguente quesito: *«se il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 149/2011 debba essere individuato nella scadenza del mandato sancita dall'art. 51 TUEL, ossia in cinque anni decorrenti dalla data delle precedenti elezioni prescindendo dalla data fissata per le nuove consultazioni elettorali, anche nelle ipotesi in cui tali nuove elezioni siano state indette per*

*una data antecedente alla scadenza del predetto quinquennio” ovvero “se il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 debba essere calcolato a ritroso avuto riguardo alla data fissata per le nuove elezioni con decreto del Ministro dell’Interno nell’ipotesi in cui tali consultazioni elettorali siano state indette per una data antecedente alla scadenza del mandato del soggetto in carica, ossia cinque anni dalla data delle precedenti elezioni».*

## CONSIDERATO

L’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, *«al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa»* (art. 4, comma 1), pone a carico dei Comuni e delle Province l’obbligo di redigere e poi certificare e pubblicare, secondo un procedimento rigidamente cadenzato, la relazione di fine mandato.

Tale atto, come uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, ha l’obiettivo di rendere conoscibile e, dunque, valutabile l’attività svolta, nel corso del mandato elettorale, dagli amministratori al fine di assicurare il corretto funzionamento della dinamica democratica, secondo cui gli eletti sono tenuti “a render conto” alla collettività di riferimento del mandato ricevuto.

A tal proposito la Sezione delle autonomie, sin dalla sua prima pronuncia riguardante il nuovo istituto, ha chiarito che *«la normativa si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l’adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l’attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata»* (Sez. aut. n. 15/2015).

A tal fine l’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 detta un’articolata disciplina volta ad individuare i soggetti tenuti alla redazione della relazione ed a regolare il procedimento finalizzato a renderla pubblica. Per quanto riguarda, in particolare, la questione oggetto di esame, il secondo comma prevede che *«la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato»*. Entro i successivi quindici giorni la relazione deve essere certificata dall’organo di revisione, mentre nei successivi tre giorni deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Inoltre, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente deve avvenire nei sette giorni successivi alla data di certificazione.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, il terzo comma prevede che *«la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni»*.

Con particolare riferimento alla giurisprudenza della Sezione delle autonomie, si segnala che la questione è stata affrontata solo incidentalmente nella pronuncia n. 15/2016, nella quale la Sezione aveva rilevato che *«dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo*

*emerge che il termine per la sottoscrizione della relazione è stato calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con Decreto del Ministero degli interni» (Sez. aut. n. 15/2016).*

Con la successiva deliberazione n. 18/2021, relativa alla individuazione del soggetto tenuto alla redazione della relazione in caso di annullamento delle operazioni elettorali, la Sezione delle autonomie ha, invece, specificato che *«con particolare riguardo al profilo temporale dell'adempimento, occorre considerare che la durata del mandato del sindaco, così come quella del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di cinque anni e che la data di scadenza del mandato, rispetto alla quale va calcolato il termine "a ritroso" di sessanta giorni, previsto dal citato comma 2 dell'articolo 4, ha quale suo termine iniziale la proclamazione degli eletti e, più precisamente, la data del relativo verbale, che di tale proclamazione costituisce la fonte e che si pone quale atto terminale del procedimento elettorale».*

Pertanto, premesso che nessuna delle due deliberazioni aveva ad oggetto la problematica della individuazione del *dies a quo* del termine di sessanta giorni, nella prima deliberazione risulta valorizzata la data fissata per le elezioni amministrative, mentre nella seconda la durata quinquennale del mandato elettorale del sindaco e del consiglio comunale, da calcolarsi dalla data di proclamazione degli eletti.

Con particolare riferimento, invece, alla giurisprudenza delle Sezioni riunite si segnala la sentenza n. 5 del 2021, pronunciata in speciale composizione ai sensi dell'art. 11, comma 6, c.g.c. su ricorso del Sindaco del Comune di Viareggio. Quest'ultimo si doleva della deliberazione n. 84/2020/VGS adottata della Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la quale era stata accertata la tardiva sottoscrizione della relazione di fine mandato. Si rileva che il caso sottoposto all'esame delle Sezioni riunite originava dalla temporanea modifica legislativa introdotta, per far fronte all'emergenza pandemica, con l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 26/2020, che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della l. n. 182/1991 e limitatamente all'anno 2020, prevedeva che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali con mandato in scadenza nel primo semestre dell'anno, si sarebbero svolte, piuttosto che nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno, come ordinariamente previsto, in una finestra temporale compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020. In tal caso le Sezioni riunite hanno ritenuto che *«si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di "prorogatio" delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall'art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. con l. n. 444/1994). Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo "ordinario" di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario»*, con ciò, pertanto, valorizzando il dato della durata quinquennale del mandato.

Nel caso in esame, la Sezione regionale di controllo dell'Umbria chiede alla Sezione delle autonomie di analizzare specificamente una situazione diversa e, per certi versi, opposta a quella che si era determinata a seguito della legislazione emergenziale e cioè quella in cui, per effetto della previsione di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 182/1991 (a norma del quale *«le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre*

dell'anno»), la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL. In questo caso, pertanto, il mandato non può avere, di norma, durata quinquennale perché la data delle elezioni è antecedente al termine quinquennale.

La Sezione umbra, nel rimettere la questione, ha evidenziato la sussistenza di un contrasto interpretativo poiché, in questi casi, alcune Sezioni regionali hanno calcolato il termine a ritroso di sessanta giorni partendo dalla data fissata per le nuove consultazioni elettorali (in tal senso Sezione Lazio, deliberazione n. 116/2023/VSG; Sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 56/2023/VSG; Sezione Abruzzo, deliberazione n. 155/2023/VSG), mentre altre Sezioni regionali hanno individuato come *dies a quo* la scadenza del quinquennio anche nel caso in cui le nuove elezioni siano state fissate in un momento antecedente alla scadenza stessa (in tal senso Sezione Abruzzo, deliberazione n. 130/2023/VSG; Sezione Sardegna, deliberazione n. 50/2023/VSG; Sezione Toscana, deliberazione n. 93/2023/VSG e, come sottolineato dalla Sezione remittente, in motivazione seppure con riferimento ad altra fattispecie, anche Sezione Calabria, deliberazione n. 12/2023/VSG e Sezione Lazio, deliberazione n. 19/2023/VSG).

Come messo in evidenza nella deliberazione di remissione secondo il primo orientamento, nel caso in cui la data di svolgimento delle nuove elezioni sia fissata prima del decorso del termine quinquennale, la scadenza del precedente mandato non potrebbe coincidere con la maturazione del termine di cinque anni, ma, piuttosto, con la proclamazione dei nuovi eletti a seguito delle nuove elezioni. Tale orientamento valorizza la posizione assunta dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 15/2016, laddove, come già visto, questa Sezione aveva individuato il *dies a quo* del termine di cui si discute nella data delle elezioni amministrative fissate con decreto del Ministro degli interni. D'altra parte, secondo questa tesi, la portata della posizione adottata dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 5/2021 andrebbe circoscritta al caso eccezionale costituito dall'operatività della disciplina emergenziale.

Tale interpretazione avrebbe, ad avviso della Sezione remittente, l'indubbio pregio di "ridurre le difficoltà operative", assicurando che, anche in caso di anticipazione delle elezioni, la relazione di fine mandato possa essere sottoscritta e successivamente diffusa tempestivamente assicurando la sua conoscibilità in tempo utile per consentire ai cittadini elettori di determinarsi di conseguenza in vista delle nuove consultazioni elettorali.

Di contro la Sezione umbra evidenzia come, più precisamente, la scadenza del mandato precedente dovrebbe farsi coincidere non con la data delle nuove elezioni, ma con la data di proclamazione dei nuovi eletti che, nella casistica concreta, potrebbe non avvenire nello stesso giorno della consultazione elettorale, ma anche a distanza di giorni, come nel caso, non infrequente, di ricorso al ballottaggio. Il secondo orientamento, pertanto, avrebbe il pregio di risultare maggiormente ancorato al dato letterale offerto dall'art. 4, d.lgs. n. 149/2011, che fa espressamente riferimento alla data di scadenza del mandato, normalmente individuabile nella scadenza di cinque anni dalla proclamazione degli eletti della tornata elettorale precedente.

La Sezione remittente, pertanto, evidenzia, da una parte, il carattere teleologico della prima interpretazione, sicuramente maggiormente rispondente alla *ratio* della norma, e, dall'altra, il rigore letterale della seconda interpretazione, che apparirebbe ancorata al dato normativo a prescindere dalla casistica fattuale concretamente realizzatasi.

Peraltro, nella stessa deliberazione, la Sezione rileva possibili profili di contrasto con l'art. 23 Cost. con riferimento alla prima opzione ermeneutica, dato che le conseguenze sanzionatorie che la legge collega al mancato rispetto del procedimento relativo alle relazioni di fine mandato richiederebbero che l'intera disciplina fosse interpretata secondo canoni di stretta legalità. D'altra parte, tuttavia, la seconda interpretazione potrebbe svilire del tutto la funzione della relazione di fine mandato nel caso in cui la stessa, calcolando i sessanta giorni a ritroso dalla scadenza dei cinque anni dalla precedente proclamazione degli eletti, potrebbe essere elaborata e diffusa in prossimità delle elezioni o addirittura dopo le stesse, vanificando del tutto la principale funzione attribuita dal legislatore a questo strumento.

Tutto ciò premesso, al fine di risolvere la questione sottoposta, questo Collegio deve rimarcare che la disciplina della relazione di fine mandato è finalizzata, come unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, ad assicurare che, alla conclusione del mandato elettorale, venga elaborato e poi diffuso un articolato e completo quadro informativo dell'attività amministrativa svolta.

A garanzia della completezza, confrontabilità ed attendibilità dei dati, è imposta l'adozione di un preciso schema dettato normativamente, nonché è prevista la certificazione da parte dell'organo di revisione e la trasmissione della relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Come già sottolineato da questa Sezione, infatti, *«la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e, pertanto, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni»* (Sez. autonomie n. 15/2016). Tutto ciò, in un quadro di controllo democratico dello svolgimento del mandato elettorale, risulta funzionale sia agli amministratori, al fine di responsabilizzarli rispetto ai risultati effettivamente conseguiti (in tal senso da ultimo Sez. reg. Lazio n. 19/23), sia soprattutto ai cittadini elettori, che, sulla base di tale quadro del mandato concluso, possono maturare una scelta consapevole in vista delle nuove elezioni (in tal senso la già citata deliberazione della Sez. autonomie n. 15/2015 e la consolidata giurisprudenza delle Sezioni regionali *ex multis* Sez. reg. Lazio n. 91/2021, Sez. reg. Lombardia n. 205/2021, Sez. Reg. siciliana n. 200/2023, n. 206/2023; Sez. reg. Marche n. 115/2023).

In senso analogo si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione, evidenziando come *«la relazione di fine mandato è pacificamente considerata una rendicontazione che, anche se non inserita direttamente nel ciclo di bilancio, costituisce espressione del dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che*



*amministrano le risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare dell'art. 97 Cost. Il bene tutelato dalla norma è, infatti, la tempestività e la correttezza dell'informazione contabile alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto» (da ultimo Sez. riunite sent. n. 13/2022).*

Sulla base di questa esigenza si giustifica il rigido *iter* procedimentale, articolato in precise scadenze, il cui mancato rispetto compromette la possibilità degli elettori di avere un quadro informativo preciso ed esauriente in tempo utile per determinare le proprie scelte nella successiva competizione elettorale.

In tal senso le Sezioni riunite hanno a più riprese confermato che è sanzionabile non solo la mancata elaborazione della relazione di fine mandato, ma anche il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge in quanto *«occorre sottolineare come questi ultimi non possano essere in alcun modo considerati ordinatori, assicurando i medesimi il consapevole esercizio delle prerogative democratiche da parte dei componenti della comunità amministrata e risultando, dunque, strumentali al perseguimento delle finalità proprie dell'istituto in esame (in tal senso queste SSRR si sono già espresse nel precedente, più volte richiamato, sent. n. 5/2021). Da ciò discende che il rispetto della tempistica stabilita dalla legge rappresenta un elemento fondamentale della relazione di fine mandato e, pertanto, la violazione della stessa costituisce un elemento oggettivo, da valutare necessariamente quale possibile presupposto della sanzione per inadempimento prevista dal co. 6 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149 del 2011» (Sez. riunite. sent. n. 13/2022).*

Con particolare riferimento al quesito ermeneutico proposto occorre evidenziare che lo stesso ha ad oggetto il secondo comma dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, nella parte in cui dispone che *«la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato».*

In particolare, il quesito verte sulla individuazione della data di scadenza del mandato, da cui decorre il termine a ritroso di sessanta giorni, che individua il momento ultimo entro cui il sindaco deve sottoscrivere la relazione di fine mandato e, dunque, il momento da cui prende avvio tutto il procedimento disciplinato dalla legge, che culmina con la pubblicazione della relazione di fine mandato sul sito istituzionale dell'ente.

Secondo un primo orientamento, poiché ai sensi dell'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) *«il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni»* e, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 182/1991, *«il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni»*, la scadenza del mandato, secondo il combinato disposto delle due norme, deve essere individuata nel giorno in cui scadono i cinque anni decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni precedenti (o dalla proclamazione degli eletti, come ritenuto da una parte della giurisprudenza, quale Sezione delle autonomie n.18/2021; Sezione reg. Lazio n. 19/2023; Sezione reg. Lombardia n. 127/2022, Sezione reg. Sardegna n. 50/2023).

Tale approccio ermeneutico appare condivisibile per tutte quelle casistiche in cui la scadenza quinquennale del mandato matura prima della data di svolgimento delle

elezioni e permette agli amministratori di rendicontare interamente l'attività svolta, assicurando, nel contempo, la piena conoscibilità di tale documento in tempo utile affinché i cittadini elettori siano posti in condizione di conoscere quanto realizzato dall'amministrazione uscente prima di esprimere il loro voto.

Nel caso oggetto del quesito posto dalla Sezione umbra, invece, la data delle nuove elezioni è stata fissata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, l. 182/1991, prima del compimento dei cinque anni dall'inizio del mandato. Tale eventualità, peraltro, discende fisiologicamente dalle disposizioni della legge n. 182/1991 che, nel collocare temporalmente il periodo di svolgimento delle elezioni nel trimestre 15 aprile - 15 giugno di ciascun anno, ammette conseguentemente che la durata effettiva della carica degli organi elettivi possa non coincidere con il termine quinquennale di durata del mandato previsto dal TUEL.

Ai fini degli adempimenti connessi alla redazione della relazione di fine mandato e, dunque, ai fini del rispetto della tempistica dettata dall'art. 4 del d. lgs. 149 del 2011, la possibilità che le elezioni siano fissate prima della scadenza quinquennale solleva diverse criticità in quanto può compromettere il diritto degli elettori di prendere conoscenza della relazione di fine mandato con un congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni.

In tali ipotesi considerare come *dies a quo* il compimento del termine quinquennale dallo svolgimento delle precedenti elezioni comporta, a seconda dei casi concreti, la compressione più o meno ampia del periodo di riflessione sull'operato dell'amministrazione uscente, essendo possibile che la relazione di fine mandato venga pubblicata a ridosso delle elezioni o, addirittura, dopo la scadenza delle stesse.

È, pertanto, evidente come, in questo caso, il termine di sessanta giorni non può che calcolarsi a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni che, in ogni caso, costituiscono per legge (art. 1, comma 2, l. n. 182/1991) la data di inizio del mandato successivo.

Tale interpretazione, al di là del suo valore teleologico, ponendosi in sintonia con la *ratio* della disciplina, appare in ogni caso conforme alla formulazione letterale della norma.

Per quanto riguarda l'aspetto letterale, infatti, occorre evidenziare che, nel caso in cui le nuove elezioni siano fissate prima del decorso dei cinque anni, il mandato non ha normalmente tale durata, ma, come visto, per effetto dell'operare della disciplina elettorale, termina prima e, in linea di massima, la sua scadenza coincide con la data di svolgimento delle nuove elezioni stante la previsione dell'art. 1, comma 2, l. n. 182/1991. È vero che la casistica concreta prevede numerose ipotesi in cui la proclamazione degli eletti potrebbe aver luogo in un momento successivo, anche a causa dell'espletamento del ballottaggio, ma è anche vero che occorre far prevalere "esigenze di certezza ed omogeneità", escludendosi, come già ritenuto da questa Sezione, «la possibilità di far riferimento all'effettivo insediamento, all'esercizio effettivo dei poteri o alla cessazione della carica risolvendosi in un *quaestio facti* specifica per ogni singolo Ente» (Sez. aut. n. 15/2016).

In quest'ottica, *ex ante*, l'unica data certa per il sindaco in scadenza è quella delle nuove elezioni. Da tale data, infatti, l'amministrazione in scadenza potrebbe terminare il

proprio mandato, salva la possibilità di ulteriori vicende, variabili da caso a caso (quali la proclamazione degli eletti od il ballottaggio). Per cui, richiamandosi le predette esigenze di certezza ed omogeneità, deve essere presa come punto di partenza per il calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione la data fissata per le nuove elezioni.

Si rileva, comunque, l'esistenza di innegabili problemi di coordinamento delle diverse discipline e ciò non solo fra l'art. 51 TUEL ed il primo comma dell'art. 1 della legge n. 182/1991, che consente di fissare le nuove elezioni prima della scadenza del mandato precedente, ma anche fra l'art. 3 della legge n. 182/1991, secondo il quale il Ministro dell'interno deve fissare la data per lo svolgimento delle elezioni *"non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione"*, e l'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, secondo il quale le relazioni di fine mandato vanno firmate almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato. Potrebbero, pertanto, verificarsi casi in cui i sindaci vengano a conoscenza della data delle elezioni quando manchino meno di sessanta giorni per lo svolgimento delle stesse, con il conseguente slittamento, fino ad un massimo di cinque giorni, di tutti i successivi adempimenti fissati dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011. Tali problematiche applicative dovranno essere vagliate di volta in volta con riferimento ai casi concreti, anche al fine di valutare la sussistenza di tutti i presupposti per l'attivazione del potere sanzionatorio da parte degli enti di appartenenza degli amministratori.

Infine, l'interpretazione proposta appare preferibile anche dal punto di vista teleologico e razionale, non solo perché, come illustrato, assicura la realizzazione dello scopo precipuo della norma, ma anche perché consente di rendere razionale l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'amministrazione. L'applicazione di una sanzione pecuniaria all'amministratore che non abbia rispettato la rigida tempistica di approvazione della relazione appare infatti razionale solo se è rispondente alla funzione della norma, che, come visto, è quella di portare a conoscenza degli elettori la relazione di fine mandato in tempo utile per l'esercizio del diritto di voto, obiettivo che, come visto, non è realizzabile se la relazione di fine mandato venisse elaborata e resa pubblica in prossimità della competizione elettorale o addirittura dopo lo svolgimento della stessa.

In conclusione, pertanto, nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso computandolo dalla data fissata per le nuove elezioni con decreto del Ministro dell'Interno.

**P.Q.M.**

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per l'Umbria con la deliberazione

n. 67/2023/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

*«nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni».*

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si conformeranno al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato nell'adunanza del 9 ottobre 2023.

Il Relatore

Alessandra CUCUZZA

*(firmato digitalmente)*

Il Presidente

Guido CARLINO

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 23 ottobre 2023

Il Dirigente

Gino GALLI

*(firmato digitalmente)*

